

EMENDAMENTO

Art. 54

ENDRIZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 54-bis.

*(Estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura).*

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali", sono soppresse.».

*Nota:*

*Attualmente l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è limitato ai soggetti economici (imprese, partite IVA, ecc). Vittime di usura sono tuttavia anche molte persone e famiglie che attualmente sono escluse dall'accesso al fondo; il fenomeno rischia di essere acuito dalla congiuntura occupazionale determinata dall'epidemia. Vale appena la pena segnalare le eccezioni di incostituzionalità sollevate su questa limitazione di accesso per persone che condividono la stessa condizione di "vittime dell'usura", rispetto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Abrogare tali limitazioni significa ampliare la platea delle persone incentivate a denunciare tali delitti, nonché offrire un fondamentale contributo alle famiglie per risollevare le proprie sorti, a vantaggio dei minori, a volte anche consentendo la conservazione della casa di abitazione unico patrimonio di sicurezza disponibile. L'ampliamento della platea è ampiamente sostenibile dalla dotazione del fondo, che risulta sovradimensionato; oltretutto le famiglie che potrebbero beneficiarne, necessitano di somme molto limitate rispetto alle esposizioni delle imprese e pertanto possono ampiamente essere sostenute con le dotazioni attuali del fondo di solidarietà.*

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che ~~esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali~~ dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali (24).

EMENDAMENTO

Art. 54

ENDRIZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 54-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura).*

1. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.
2. Per l'esercizio 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al medesimo fondo di prevenzione il 50 per cento dell'attivo di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto legge.».

*: Il fondo per la prevenzione dell'usura istituito con l'art. 15 della legge 108/1996, risulta attualmente scarsamente capiente rispetto alle necessità, mentre risulta sovradimensionato il fondo di solidarietà alle vittime dell'usura di cui all'art 14 della medesima legge, che ogni anno registra notevoli avanzi.*

*Con la contrazione occupazionale ed economica determinata dall'epidemia la situazione rischia di acuirsi, a causa del tentativo da parte delle famiglie con mutuo di salvare il principale capitale di sicurezza: la prima casa. La perdita dell'abitazione da parte di tante famiglie, comporta danni sociali ingentissimi ed acuisce il problema dei NPL. Con questo emendamento si risolve il problema offrendo a cittadini e famiglie in condizioni di sovraindebitamento, di sottrarsi al rischio usurario ed avviare programmi di rientro economico finanziario. Si stima che la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari sia relativamente elevato, con un importante beneficio sociale, ma, data la relativa esiguità dei finanziamenti richiesti, sia sufficiente il 50% degli avanzi annuali del fondo di solidarietà per garantire una importante azione sociale. Destinando per il 2020 il 50% dell'attivo presente al momento dell'entrata in vigore della conversione, in acconto sul saldo di esercizio al 31 dicembre 2020, si consente una immediata maggior operatività sul fonte prevenzione, senza compromettere la capienza del fondo di solidarietà che avrà nel frattempo avuto ulteriori abbondanti risorse. In ogni caso, trattandosi di avanzi di esercizio, tale intervento non comporta costi, anche per gli anni a venire. Volendo si può valutare la possibilità di finanziare l'acconto per il 2020 in favore del fondo prevenzione nella misura non inferiore a 15 milioni di euro con risorse aggiuntive utilizzando il maggior ricorso al deficit recentemente deliberato dalle camere e utilizzare i residui a decorrere dal 31 Dicembre 2020.*